CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 29/11/2008

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/01/2010

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 08/11/2010

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22/12/2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 1

Art. 1 - Quadro normativo di riferimento 1
Art. 2 - Oggetto 1
Art. 3 - Suddivisione del territorio in zone omogenee 1

TITOLO II – MEZZI PUBBLICITARI 2

CAPO I – ASPETTI GENERALI 2
Art. 4 - Definizione di mezzo pubblicitario 2
Art. 5 - Localizzazione dei mezzi pubblicitari 2
Art. 6 - Regole generali di installazione 2
Art. 7 - Caratteristiche strutturali e materiche 2
Art. 8 - Illuminazione 2
Art. 9 - Limitazioni 3
Art. 10 - Divieti 3
Art. 11 - Vincoli culturali e ambientali 4
Art. 12 - Targhette di identificazione 4
CAPO II - INSEGNE DI ESERCIZIO 4
Art. 13 - Definizione di insegna di esercizio 4
Art. 14 - Insegna frontale 5
Art. 15 - Insegna a bandiera 5
Art. 16 - Insegna su palo 6
Art. 17 - Insegna su tetto 6
Art. 18 - Insegna a totem 7
Art. 19 – Insegne di esercizio nelle aree di servizio 7
CAPO III - CARTELLI E INSEGNE PUBBLICITARIE 7
Art. 20 – Cartelli pubblicitari 7
Art. 21 - Ubicazione dei cartelli lungo le strade e le fasce di pertinenza 8
CAPO IV - MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI 9
Art. 22 – Striscioni 9
Art. 23 – Gonfaloni e locandine 9
Art. 24 - Autoveicoli e Autoveicoli Pubblicitari 10
CAPO V - PUBBLICITA' NEI CANTIERI 10
Art. 25 - Pubblicità nei cantieri 10
Art. 26 – Telone pubblicitario di cantiere 10
Art. 27 - Cartello pubblicitario di cantiere 11
CAPO VI - PREINSEGNE 13
Art. 28 - Definizione di preinsegna 13
Art. 29 – Posizionamento delle preinsegne all'esterno del centro abitato 13
CAPO VII – ALTRI MEZZI PUBBLICITARI 14
Art. 30 – Targa 14
Art. 31 - Tenda con messaggio pubblicitario 14
Art. 32 - Segno orizzontale reclamistico 15
Art. 33 - Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio 15
Art. 34 - Pubblicità su elementi di arredo urbano 15
Art. 35 - Pubblicità nelle aiuole delle rotatorie 15
Art. 36 - Pubblicità Fonica 15

TITOLO III - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI 16

Art. 37 - Definizione di impianto pubblicitario per affissioni 16
Art. 38 - Tipologie degli impianti per affissioni 16
Art. 39 - Impianti destinati alle affissioni pubbliche 16
Art. 40 - Impianti destinati alle affissioni dirette 17
Art. 41 - Criteri di installazione degli impianti per affissioni 17
Art. 42 - Impianti per affissione già installati – disposizioni di adeguamento 18

TITOLO IV - SEGNALETICA DIREZIONALE 18

Art. 43 - Segnali di indicazione turistici e di territorio 18
Art. 44 - Criteri di installazione dei segnali di indicazione turistici e di territorio 19

TITOLO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 20

Art. 45 - Sanzioni 20
Art. 46 - Disposizioni finali e transitorie 20

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Quadro normativo di riferimento

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari e le norme tecniche di attuazione fanno riferimento al seguente quadro normativo:

- D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada);
- D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (Imposta comunale sulla pubblicità, diritto pubbliche affissioni);
- D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio);
- Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione della relativa tassa e successive modificazioni.

Art. 2 - Oggetto

1. Obiettivo del piano è quello di inserire armonicamente nel tessuto urbano, nel rispetto dell'ambiente e del territorio, gli impianti di pubblicità, per poter soddisfare le esigenze del commercio anche locale, inserendo la città in un più vasto circuito commerciale.

2. Sono oggetto del piano generale degli impianti pubblicitari:

- la pianificazione del territorio comunale attraverso la suddivisione in diverse zone omogenee e l'individuazione dei tratti viari in cui ammettere, limitare o vietare la pubblicità, secondo quanto rappresentato nelle planimetrie allegate;
- la definizione delle dimensioni e dei limiti all'installazione dei mezzi pubblicitari nelle diverse zone in cui è suddiviso il territorio comunale, attraverso le presenti norme tecniche di attuazione;

Art. 3 - Suddivisione del territorio in zone omogenee

1. Ai fini del piano generale degli impianti pubblicitari il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee, considerate significative dal punto di vista del tema trattato, in cui si individueranno le tipologie, le quantità e le modalità di installazione, sia degli impianti di affissione pubblici e privati, sia degli altri mezzi pubblicitari.

2. Le zone individuate sono di seguito riportate:

- *Zona 1: luoghi sottoposti a vincoli storici, ambientali e paesaggistici.*

  Comprende i centri storici, i nuclei antichi, i cimiteri, le chiese, gli edifici di interesse storico ed artistico ed i luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali. Questa zona per sua natura poco si presta ad accogliere la pubblicità.

- *Zona 2: la città residenziale e collettiva.*

  Comprende i quartieri residenziali caratterizzati dalla presenza di attività commerciali di distribuzione medio-piccola ed i luoghi collettivi connessi a queste realtà. Questa zona per sua natura si presta ad accogliere una limitata quantità di pubblicità.

- *Zona 3: la città extraurbana.*

  Comprende le zone agricole da salvaguardare, senza tuttavia precludere la possibilità di installare impianti pubblicitari ai margini delle zone stesse, laddove siano attraversate da strade di accesso alla città.

- *Zona 4: la città del commercio, della produzione e degli spazi di sosta.*

  Comprende le aree di produzione industriale ed artigianale ed i centri commerciali di distribuzione di dimensioni medie - grandi, nonché i parcheggi urbani di grandi dimensioni. Per sua natura può accogliere impianti pubblicitari anche di grandi dimensioni.

TITOLO II – MEZZI PUBBLICITARI

CAPO I – ASPETTI GENERALI

Art. 4 - Definizione di mezzo pubblicitario

1. Si definisce mezzo pubblicitario qualunque struttura, rigida o no, idonea ad evidenziare e promuovere le attività di esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere.

2. In tale definizione sono comprese insegne d'esercizio, cartelli, striscioni, gonfaloni, locandine e stendardi, segni orizzontali reclamistici, targhe, preinsegne, tende e mezzi pubblicitari e di propaganda di varia natura.

Art. 5 - Localizzazione dei mezzi pubblicitari

1. La possibilità d'installazione dei mezzi pubblicitari nelle zone del territorio comunale dipende dalla tipologia del mezzo. Il Piano individua le zone in cui la pubblicità è ammessa in relazione a ciascuna tipologia di impianto.

Art. 6 - Regole generali di installazione

1. Le caratteristiche geometriche, i formati e le regole di posizionamento, come l'altezza dal suolo, le distanze, gli orientamenti rispetto ai vari elementi territoriali, sono specificati dal presente Piano per ciascuna delle tipologie ammesse.

2. Le superfici degli impianti, riportate negli articoli successivi, sono misurate considerando l'area del minimo rettangolo circoscritto comprendente interamente lo spazio pubblicitario esposto, per ciascuna delle facce del manufatto (compresi il messaggio pubblicitario, lo sfondo grafico, i simboli, i loghi e i marchi ed esclusa la sola struttura portante).

3. I manufatti devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non generi confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'abbinamento dei colori in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni e in prossimità e in allineamento con gli impianti semaforici, specialmente nell'utilizzo del colore rosso e verde.

Art. 7 - Caratteristiche strutturali e materiche

1. I mezzi pubblicitari e le relative strutture di sostegno devono essere progettati, realizzati e messi in opera con materiali non deperibili e di facile manutenzione, in modo da resistere alla spinta del vento (considerando un'azione statica equivalente costituita da una pressione agente normalmente alle superfici del manufatto, di valore non inferiore a 1.400 N/m^2), agli altri agenti atmosferici e all'azione sismica (zona 3).

2. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e la posa in opera risultino regolamentate da specifiche norme (come ad esempio nel caso di strutture portanti in metallo e plinti in cls), l'installatore deve rilasciare copia di una relazione redatta e firmata da un tecnico abilitato (valida per ciascun gruppo di impianti pubblicitari identici) che attesti il rispetto dei requisiti sopra citati e la regolare esecuzione dell'impianto, per poter ritirare il titolo autorizzativo.

3. Gli impianti pubblicitari (comprese le loro parti strutturali e portanti) devono essere realizzati in materiali durevoli quali alluminio, acciaio zincato e verniciato, acciaio brunito o altri materiali migliorativi.

Art. 8 - Illuminazione

1. I mezzi pubblicitari possono essere illuminati o no, ovvero possono essere:

- illuminati per luce diretta: con sorgente luminosa interna (cassonetti luminosi, filamenti neon, etc.);
- illuminati per luce indiretta: con sorgente luminosa esterna, la luce può essere frontale o riflessa dal supporto retrostante;
- non illuminati;

2. Le sorgenti luminose non devono provocare abbagliamento, inoltre è vietato l'utilizzo di sorgenti luminose verdi e rosse, a meno di 100 m dalle intersezioni, al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica e con gli impianti semaforici. Va comunque adottata particolare cautela nell'uso delle sorgenti luminose verdi e rosse anche nelle installazioni a distanze dalle intersezioni superiori a 100 m.

3. Le sorgenti luminose devono essere conformi a quanto disposto dalla L. Regionale Lombardia n. 17/2000 e dal relativo regolamento di attuazione, anche per quanto concerne la riduzione dell'intensità luminosa nelle ore notturne. I valori di luminanza (cd/m^2) e di illuminamento (lux) prodotti da tali sorgenti luminose non devono superare l'80% dei valori medi prodotti dagli impianti di illuminazione pubblica, direttamente rilevabili sulle strade dalle quali l'impianto pubblicitario risulta visibile.

Art. 9 - Limitazioni

1. Le dimensioni, la forma, i colori, il disegno e l'ubicazione delle insegne e dei mezzi pubblicitari seguono le seguenti limitazioni, ai sensi del Codice della Strada, art. 23:

- non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia;
- non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide;
- non devono essere rifrangenti, né produrre abbagliamento;
- non possono essere posizionati sulle isole di traffico né sulle intersezioni canalizzate, fatte salve le deroghe contenute nel presente regolamento;
- non possono essere posizionati in luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o monumentali se non previo nulla osta dell'autorità competente in materia;
- è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo o in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e i relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.

Art. 10 - Divieti

1. Il posizionamento degli impianti pubblicitari lungo le strade, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti, ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice della strada, art. 51, commi 3 e 4:

- sulle corsie esterne alle carreggiate e sulle cunette;
- sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue all'esterno del centro abitato e all'interno del centro abitato qualora la larghezza delle pertinenze stesse sia inferiore a 4 m;
- in corrispondenza delle intersezioni, ivi comprese quelle a rotatoria, considerando in quest'ultimo caso l'inizio della zona di intersezione a partire dai raccordi curvilinei delle corsie di ingresso e di uscita rispetto all'anello di circolazione centrale;
- lungo il lato interno ed esterno delle curve e sull'area delimitata dalla corda tracciata tra i due punti di tangenza, fatta eccezione per le sole insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, con pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- nelle zone soggette a dissesto idrogeologico.

Art. 11 - Vincoli culturali e ambientali

1. Ai sensi degli articoli 49 e 145 del D. Lgs. n. 42/2004 è fatto divieto di installare cartelli o altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, lungo le strade site all'interno di aree vincolate, con le procedure e nelle forme di legge, a tutela delle bellezze naturali culturali ed ambientali, salvo autorizzazione rilasciata dal Comune a norma dell'art. 23, comma 4 del Codice della Strada, previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela sulla compatibilità della collocazione del manufatto con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici e dei luoghi soggetti a tutela.

Art. 12 - Targhette di identificazione

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato sia dalla Provincia che dal Comune, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati con caratteri incisi e indelebili i seguenti dati:

a. amministrazione rilasciante;

b. soggetto titolare;

c. numero e data dell'autorizzazione ed estremi dell'eventuale nulla osta Provinciale o Comunale;

d. limitatamente ai tratti di strada correnti all'esterno dei centri abitati, indicazione della Strada (n. _____), progressiva chilometrica del punto di installazione (Prog. km ____ +_____) e lato stradale (dx / sx);

e. data di scadenza (gg/mm/anno);

2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione delle targhette metalliche, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile su targhette adesive.

3. La targhetta di cui al comma precedente dovrà essere sostituita dal titolare ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati, oppure sia stata danneggiata o manomessa.

4. Non è obbligatoria l'esposizione della targa sulle insegne di esercizio, ma deve essere mantenuta all'interno dell'esercizio stesso copia dell'autorizzazione.

CAPO II - INSEGNE DI ESERCIZIO

Art. 13 - Definizione di insegna di esercizio

1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da simboli o da marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, anche se ad uso pubblico in regime di proprietà privata.

2. E' da ritenersi insegna di esercizio anche la scritta completa con simboli e marchi di altre ditte estranee purché attinenti all'attività svolta nel luogo dove è installata.

3. Le insegne di esercizio sono classificate secondo la tipologia in:

- "frontale": insegna posta in aderenza alla parete su cui è installata (comprese le vetrofanie pubblicitarie);
- "a bandiera": insegna posta perpendicolarmente alla parete su cui è installata;
- "su palo": insegna anche plurifacciale, sollevata dal suolo e supportata da pali di sostegno vincolati all'area di pertinenza dell'esercizio;
- "totem": insegna realizzata su manufatto tridimensionale multi facciale, con struttura di sostegno vincolata all'area di pertinenza dell'esercizio;
- "su tetto": insegna posizionata su struttura auto portante, vincolata alla copertura, in parte o completamente al di fuori dell'ingombro dell'edificio della sede dell'attività.

Art. 14 - Insegna frontale

1. In ogni caso per forma e per collocazione le insegne frontali non devono alterare l'equilibrio delle linee orizzontali e verticali che compongono la facciata dell'edificio e non devono occultare elementi architettonici come inferriate, rostri, fregi e decori.

2. In caso di vetrine con sopraluce, l'insegna dovrà essere collocata nei sopraluce stessi e, in tal caso, l'Amministrazione potrà autorizzare l'installazione di un'insegna di dimensioni superiori a quelle sotto riportate al comma 4, per consentire l'adattamento al vano ospitante, valutando la soluzione proposta caso per caso. In mancanza del vano portinsegna saranno valutate le proposte di installazione, nel rispetto del decoro architettonico dell'edificio e dell'area urbana interessata.

3. Nella zona 1 e sugli edifici sottoposti a vincolo e nei nuclei antichi, le insegne devono essere di particolare pregio e fattura, devono essere compatibili con il contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate, nei materiali, nella forma e nei colori. E' privilegiato l'uso di ferro, ottone, rame, bronzo, pietra ed altri materiali tradizionali. Soluzioni diverse sono valutate in relazione al caso specifico, sono preferibili le installazioni negli spazi vetrina, da predisporre o esistenti. Sono preferibili insegne a lettere singole scatolate illuminate per luce riflessa.

4. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

<table>
<tr><td colspan="2">SUPERFICIE MASSIMA:</td></tr>
<tr><td>Zona 1</td><td>2 mq</td></tr>
<tr><td>Zona 2</td><td>4 mq</td></tr>
<tr><td>Zona 3</td><td>6 mq</td></tr>
<tr><td>Zona 4</td><td>20% della superficie della facciata d'installazione dell'insegna e comunque non superiore a 30 mq</td></tr>
<tr><td colspan="2">Note:
– qualora sia presente in facciata un vano porta insegna di superficie maggiore rispetto alle limitazioni sopra riportate, l'amministrazione valuterà caso per caso la possibilità di autorizzare l'installazione di insegne di dimensioni maggiori per consentire un inserimento più armonioso del mezzo pubblicitario in facciata.
– Nel caso di installazioni di più insegne di esercizio frontali, sul medesimo prospetto di fabbricato, riferite alla stessa attività, la superficie massima consentita è da intendersi come somma delle superfici delle singole insegne.</td></tr>
<tr><td colspan="2">SPORGENZA DALLA FACCIATA:</td></tr>
<tr><td>Zona 1</td><td rowspan="4">Per tutte le zone:
- per altezze inferiori o uguali a m 2,1 dal suolo gli impianti non devono sporgere rispetto al fabbricato;
- non superiore a cm 20 per altezze superiori a m 2,1 dal suolo</td></tr>
<tr><td>Zona 2</td></tr>
<tr><td>Zona 3</td></tr>
<tr><td>Zona 4</td></tr>
<tr><td colspan="2">ILLUMNAZIONE:</td></tr>
<tr><td>Zona 1</td><td rowspan="4">Per tutte le zone sia per luce diretta che per luce indiretta</td></tr>
<tr><td>Zona 2</td></tr>
<tr><td>Zona 3</td></tr>
<tr><td>Zona 4</td></tr>
</table>

Art. 15 - Insegna a bandiera

1. In ogni caso per forma e per collocazione le insegne a bandiera non devono alterare l'equilibrio delle linee orizzontali e verticali che compongono la facciata dell'edificio e non devono occultare elementi architettonici come inferriate, rostri, fregi e decori.

2. Nella zona 1 e sugli edifici sottoposti a vincolo e nei nuclei antichi, le insegne devono essere di particolare pregio e fattura, devono essere compatibili con il contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate, nei materiali, nella forma e nei colori. E' privilegiato l'uso di ferro, ottone, rame, bronzo, pietra ed altri materiali tradizionali. Soluzioni diverse saranno valutate in relazione al caso specifico.

3. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SUPERFICIE MASSIMA:	
Zona 1	1 mq
Zona 2	2 mq
Zona 3	3 mq
Zona 4	5 mq

SPORGENZA DALLA FACCIATA:	
Zona 1	Non superiore a 0,7 m
Zona 2	Non superiore a 1 m
Zona 3	Non superiore a 1,5 m
Zona 4	Non superiore a 2 m
ILLUMNAZIONE:	
Zona 1	Per tutte le zone sia per luce diretta che per luce indiretta
Zona 2	
Zona 3	
Zona 4	
ALTEZZA DEL MARGINE INFERIORE:	
Zona 1	Per tutte le zone: - dalle strade prive di marciapiede: non inferiore a m 4,50 - dal suolo privato o da spazi pedonali: non inferiore a m 2,50
Zona 2	
Zona 3	
Zona 4	
DISTANZE:	
Zona 1	Per tutte le zone: - dall'angolo degli edifici non inferiore a m 1 - dal limite della carreggiata non inferiore a m 1
Zona 2	
Zona 3	
Zona 4	

Art. 16 - Insegna su palo

1. Le insegne di esercizio su palo sono ammesse nelle zone 2, 3 e 4.

2. Nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali, sono preferibili strutture che raggruppino più insegne, purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco.

3. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SUPERFICIE MASSIMA DI OGNI SINGOLA FACCIA:	
Zona 2	2 mq
Zona 3	3 mq
Zona 4	6 mq
ILLUMNAZIONE:	
Zona 2	Per tutte le zone in cui è ammessa sia per luce diretta che per luce indiretta
Zona 3	
Zona 4	
ALTEZZA DEL MARGINE INFERIORE:	
Zona 2	Per tutte le zone in cui è ammessa: - dalle strade prive di marciapiede: non inferiore a m 4,50 - dal suolo privato o da spazi pedonali: non inferiore a m 2,50
Zona 3	
Zona 4	
ALTEZZA DAL SUOLO DEL MARGINE SUPERIORE:	
Zona 2	Non superiore a 6 m
Zona 3	Non superiore a 6 m
Zona 4	Non superiore a 10 m
DISTANZE:	
Zona 2	Per tutte le zone in cui è ammessa non devono rispettare alcuna distanza, tranne nel caso di installazioni a meno di 3 m dal ciglio stradale. In tal caso si applicano le distanze di cui al successivo art. 21
Zona 3	
Zona 4	

Art. 17 - Insegna su tetto

1. E' ammessa nelle zona 3 e 4, unicamente su edifici con copertura piana.

2. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SUPERFICIE MASSIMA:	
Zona 3	10 mq, con limite di altezza massima pari a m 2,00
Zona 4	20 mq, con limite di altezza massima pari a m 2,00
ILLUMNAZIONE:	
Zona 3	Per tutte le zone in cui è ammessa sia per luce diretta che per luce indiretta
Zona 4	

Art. 18 - Insegna a totem

1. E' Ammessa nelle zone 2, 3, 4.

2. Nel caso di complessi commerciali, artigianali ed industriali, sono privilegiate strutture che raggruppino più insegne su un unico totem, purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco.

3. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SUPERFICIE MASSIMA DI OGNI SINGOLA FACCIA:	
Zona 2	3 mq
Zona 3	6 mq
Zona 4	20 mq
ALTEZZA DAL SUOLO DEL MARGINE SUPERIORE:	
Zona 2	Non superiore a 3 m
Zona 3	Non superiore a 6 m
Zona 4	Non superiore a 10 m
ILLUMNAZIONE:	
Zona 2	Per tutte le zone in cui è ammessa sia per luce diretta che per luce indiretta
Zona 3	
Zona 4	
DISTANZE:	
Zona 2	Per tutte le zone in cui è ammessa non devono rispettare alcuna distanza, tranne nel caso di installazioni a meno di 3 m dal ciglio stradale. In tal caso si applicano le distanze di cui al successivo art. 21
Zona 3	
Zona 4	

Art. 19 – Insegne di esercizio nelle aree di servizio

1. Presso le stazioni di rifornimento carburante e presso le stazioni di servizio è ammessa la collocazione di una sola insegna di esercizio per ogni senso di marcia di superficie non superiore a 4 mq.

CAPO III - CARTELLI E INSEGNE PUBBLICITARIE

Art. 20 – Cartelli pubblicitari

1. Si definisce "cartello pubblicitario" un impianto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

2. I cartelli possono essere installati su appositi supporti ancorati al suolo oppure in aderenza a muri e fabbricati esistenti.

3. I cartelli pubblicitari possono essere installati nelle zone 2, 3 e 4.

4. L'installazione dei cartelli pubblicitari deve tendere, nel limite del possibile, alla posa di gruppi omogenei, cioè di un insieme di manufatti che rispettino i seguenti criteri: identici formato e dimensione (base e altezza), altezza dal suolo, distanza dal ciglio stradale, illuminazione.

5. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SUPERFICIE MASSIMA:	
Zona 2	3 mq
Zona 3	4,5 mq

Zona 4	6 mq
ILLUMNAZIONE:	
Zona 2	Per tutte le zone in cui è ammesso sia per luce diretta che per luce indiretta
Zona 3	
Zona 4	
ALTEZZA DEL MARGINE INFERIORE:	
Zona 2	Per tutte le zone in cui è ammesso: non inferiore a m 2,50
Zona 3	
Zona 4	
SAGOMA:	
Zona 2	Per tutte le zone in cui è ammesso la sagoma deve essere di tipo rettangolare
Zona 3	
Zona 4	

Art. 21 - Ubicazione dei cartelli lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. La collocazione dei cartelli sul territorio comunale, dove ne è consentita l'installazione, è autorizzata ed effettuata nel rispetto delle distanze minime dagli elementi territoriali significativi per la viabilità, riportate nella tabella seguente, secondo il tipo di strada, il limite di velocità ed il senso di orientamento rispetto al senso di marcia (perpendicolare o parallelo). Le distanze si misurano nel senso delle singole direttrici di marcia e devono essere rispettate sia nel caso in cui l'elemento territoriale sia presente sullo stesso lato stradale ove si intende installare l'impianto pubblicitario, sia nel caso in cui l'elemento territoriale sia presente sul lato stradale opposto a quello ove s'intende installare l'impianto pubblicitario.

Distanze minime in metri applicate nel senso delle singole direttrici di marcia						
Elemento territoriale rispetto al quale valutare la distanza dell'impianto pubblicitario	***Strade C*** *con limite di velocità maggiori di 50 km/h*		***Strade D ed E***		***strade F e C*** *con limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h*	
	Perp.	***Parall.***	***Perp.***	***Parall.***	***Perp.***	***Parall.***
	D.P.R. 495/92 Art. 51 c.2	*D.P.R. 495/92 Art. 51 c.6*	*D.P.R. 495/92 Art. 51 c.4*	*D.P.R. 495/92 Art. 51 c.4 e c. 6*	*D.P.R. 495/92 Art. 51 c.4*	*D.P.R. 495/92 Art. 51 c.4 e c.6*
Dal limite della carreggiata	3	3	1,5 **	1,5**	1,5**	1,5**
Dal punto di tangenza delle curve	100	-	-	-	-	-
Prima delle intersezioni	250	250	50	25	30	25
Dopo le intersezioni	100	100	25	25	25	25
Prima degli impianti semaforici	-	-	50	25**	30	25**
Dopo gli impianti semaforici	-	-	25	12,5**	25	12,5**
Prima di segnali di pericolo/prescrizione	250	-	50	-	30	-
Dopo i segnali di pericolo/prescrizione	150	-	25	-	25	-
Prima dei segnali di indicazione	150	-	25	-	25	-
Dopo i segnali di indicazione	100	-	25	-	25	-
Da altri mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marci	100	12,5 **	25	12,5**	25	12,5**

Misure stabilite dal D.P.R. 495/92 Art. 51 e dal presente Piano (**), in applicazione di quanto disposto dal D.P.R. 495/92 Art. 51, comma 4.

CAPO IV - MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Art. 22 – Striscioni

1. Si definisce "striscione" un impianto pubblicitario temporaneo consistente in un manufatto bidimensionale costituito da materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza, sostenuto unicamente da cavi, opportunamente dimensionati, situato trasversalmente su vie o piazze.

2. L'esposizione di tali impianti è ammessa sia per la promozione di manifestazioni e spettacoli, sia per la promozione di iniziative commerciali.

3. Le posizioni nelle quali è consentita la pubblicità mediante striscioni sono individuate nel P.G.I.P. attraverso le allegate planimetrie.

4. L'installazione può essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dell'evento e la rimozione deve avvenire entro le 24 ore successive il termine dello stesso.

5. E' vietata la collocazione di striscioni i cui cavi di sostegno siano affrancati a supporti non idonei quali lampioni d'illuminazione stradale, balconate, alberi, etc.

6. Speciali deroghe nei tempi di installazione può essere concessa solo per manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale o, comunque, per eventi degni di particolare rilevanza dal punto di vista sociale e culturale.

7. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

ALTEZZA MASSIMA:	
Zona 1	1,20 m
Zona 2	
Zona 3	
Zona 4	
ALTEZZA MINIMA DEL BORDO INFERIORE:	
Zona 1	m 5,10 rispetto al piano viabile
Zona 2	
Zona 3	
Zona 4	

Art. 23 – Gonfaloni e locandine

1. Sono impianti pubblicitari temporanei consistenti in manufatti bidimensionali costituiti da materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, posizionati su supporti attraverso cavi opportunamente vincolati (Gonfaloni) o appoggiati a terra mediante cavalletti opportunamente zavorrati (locandine).

2. L'esposizione di tali impianti è ammessa sia per la promozione di manifestazioni e spettacoli, sia per la promozione di iniziative commerciali.

3. Nella zona 1 detti mezzi pubblicitari sono ammessi unicamente per la comunicazione di manifestazioni culturali e di spettacoli. E' ammesso in tal caso uno spazio per lo sponsor e per il patrocinio non superiore al 25% dell'intera superficie.

4. L'installazione può essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dell'evento reclamizzato e la rimozione deve avvenire entro le 24 ore successive il termine dello stesso.

5. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti.

DIMENSIONE MASSIME:	
Zona 1	100X70 cm
Zona 2	
Zona 3	
Zona 4	
ILLUMINAZIONE:	
Zona 1	Non illuminate
Zona 2	
Zona 3	

Zona 4	
DISTANZE:	
Zona 1	Per tutte le zone in cui è ammessa non devono rispettare alcuna distanza, tranne nel caso di installazioni a meno di 3 m dal ciglio stradale. In tal caso si applicano le distanze di cui al precedente art. 21
Zona 2	
Zona 3	
Zona 4	

Art. 24 - Autoveicoli e Autoveicoli Pubblicitari

1. La pubblicità su autoveicoli è regolata dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione e deve essere preventivamente autorizzata.

2. La pubblicità sui veicoli è vietata, salvo quando i medesimi siano autoveicoli commerciali e le iscrizioni pubblicitarie riguardino esclusivamente il proprietario del mezzo.

3. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale dell'azienda o società proprietaria del mezzo.

4. E' permessa la pubblicità sui taxi e sui veicoli adibiti al trasporto pubblico alle condizioni previste dal codice della strada.

5. La pubblicità non luminosa per conto terzi per mezzo di autoveicoli pubblicitari è consentita con autoveicoli di massa a pieno carico non superiore a 3,5 t, immatricolati a norma del Codice della strada, o di proprietà o nella disponibilità per acquisto con patto di riservato dominio, locazione finanziaria o locazione senza conducente, di ditte che effettuano attività imprenditoriale di pubblicità e che siano iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'autoveicolo pubblicitario e la struttura di sostegno del messaggio pubblicitario devono essere omologati e i supporti mono o bifacciali devono essere saldamente ancorati al veicolo e posti in posizione parallela al senso di marcia. La superficie massima del messaggio pubblicitario non può essere superiore a 18 mq per lato e le singole dimensioni lineari non possono essere superiori a m 3 di altezza e a m 6 d lunghezza.

6. Le posizioni nelle quali è consentita la pubblicità con autoveicoli pubblicitari sono individuate nel P.G.I.P. attraverso le allegate planimetrie e la sosta di tali veicoli può essere effettuata soltanto previo ottenimento di autorizzazione e previo pagamento della relativa tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

7. Le posizioni degli autoveicoli pubblicitari dovranno rispettare le distanze minime dagli altri elementi territoriali riportate nella tabella in calce al precedente art. 21.

8. E' consentita la sosta e la fermata dei veicoli di cui a precedente comma 5, al di fuori delle posizioni autorizzate, unicamente previo completo oscuramento del messaggio pubblicitario.

9. La pubblicità per mezzo di autoveicoli pubblicitari è ammessa sia per la promozione di manifestazioni e spettacoli, sia per la promozione di iniziative commerciali. La sosta dei veicoli pubblicitari può essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dell'evento pubblicizzato e deve terminare entro le 24 ore successive la fine dello stesso.

CAPO V - PUBBLICITA' NEI CANTIERI

Art. 25 - Pubblicità nei cantieri

1. Nell'area di pertinenza del cantiere, i cui lavori siano associati ad una pratica edilizia relativamente alla quale sia efficace il titolo abilitativo, è ammessa l'installazione di pubblicità sia attraverso *teloni pubblicitari di cantiere*, sia attraverso *cartelli pubblicitari di cantiere*, secondo le modalità descritte nei seguenti articoli 26 e 27.

Art. 26 – Telone pubblicitario di cantiere

1. Si definisce "telone pubblicitario di cantiere" un impianto pubblicitario temporaneo bidimensionale costituito da materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza e finalizzato sia alla riduzione dell'impatto visivo dell'area di cantiere, sia all'esposizione di messaggi pubblicizzanti lo stesso intervento edilizio o altri temi. Il telone pubblicitario di cantiere deve essere vincolato direttamente:

– ai ponteggi installati a ridosso delle facciate degli immobili oggetto di intervento edilizio;

– alla recinzione che delimita l'area di cantiere.

2. La struttura di sostegno (ponteggio e/o recinzione) deve essere opportunamente dimensionata e vincolata in modo da resistere alla spinta del vento, considerando anche l' "effetto vela" indotto dal telone pubblicitario, garantendo così l'installazione in condizioni di sicurezza. L'installatore del ponteggio e/o della recinzione di cantiere oggetto di installazione del telone pubblicitario di cantiere, dovrà rilasciare una relazione redatta e firmata da un tecnico abilitato, che attesti sia la resistenza e la regolare esecuzione degli ancoraggi del telone ai supporti, sia la resistenza e la regolare esecuzione del ponteggio e/o della recinzione rispetto alle ulteriori azioni indotte dal telone pubblicitario, secondo i requisiti indicati nel precedente art. 7.

3. Il telone pubblicitario di cantiere dovrà essere completamente contenuto nella sagoma del ponteggio e/o della recinzione di cantiere ai quali il telone sarà vincolato.

4. Non sono ammessi aumenti di altezza, di lunghezza e in generale estensioni del telone pubblicitario di cantiere rispetto al suo supporto (ponteggio e/o recinzione di cantiere), con lo scopo ultimo di aumentare la superficie espositiva del messaggio pubblicitario, rispetto alla superficie offerta dal fronte di appoggio (ponteggio e/o della recinzione di cantiere).

5. Non sono ammesse altresì alterazioni della forma, spostamenti della posizione e aumenti delle dimensioni del supporto (ponteggio e/o recinzione di cantiere) che non hanno utilità o attinenza rispetto alle lavorazioni di cantiere, ma aventi lo scopo ultimo di aumentare la superficie espositiva del messaggio pubblicitario o di migliorare la visibilità di quest'ultimo (come ad esempio nel caso di aumenti localizzati dell'altezza del supporto unicamente in corrispondenza della posizione di installazione del messaggio pubblicitario, oppure nel caso di installazioni di tratti isolati di recinzioni o di ponteggi non attinenti le lavorazione relative all'intervento edilizio).

6. Per ridurre l'impatto visivo dell'area di cantiere, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la totale copertura del ponteggio, e/o della facciata oggetto dell'intervento edilizio e/o della recinzione di cantiere, mediante il prolungamento del telone pubblicitario di cantiere, fermo restando il rispetto della superficie massima destinabile al messaggio pubblicitario, secondo quanto riportato nel successivo comma 8.

7. Il messaggio pubblicitario riportato nel telone pubblicitario di cantiere può essere illuminato, ma esclusivamente per luce indiretta.

8. La parte contenente il messaggio pubblicitario deve rispettare le dimensioni riportate nella tabella che segue, mentre la restante superficie del telone può riprodurre la facciata dell'edificio o altre decorazioni preventivamente concordate con gli uffici preposti.

SUPERFICIE MASSIMA DESTINABILE AL MESSAGGIO PUBBLICITARIO:	
Zona 1	50% della superficie del supporto (ponteggio e/o recinzione) del telone pubblicitario di cantiere
Zona 2	100% della superficie del supporto (ponteggio e/o recinzione) del telone pubblicitario di cantiere
Zona 3	
Zona 4	

Art. 27 - Cartello pubblicitario di cantiere

1. Si definisce "cartello pubblicitario di cantiere" un impianto pubblicitario bidimensionale, mono o bifacciale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni fisse, installato all'interno dell'area di pertinenza del cantiere e finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicizzanti unicamente lo stesso intervento edilizio.

2. Si specifica che il cartello dei lavori riportante i dati del cantiere tra cui i riferimenti del committente, del direttore dei lavori, dell'impresa costruttrice, etc. può essere aggiunto al cartello pubblicitario di cantiere, realizzando così un unico impianto. In questo caso la superficie del cartello riportante i dati del cantiere non è conteggiata ai fini della pubblicità e ai fini del calcolo della superficie massima di cui ai successivi commi 3 e 4.

3. Nel caso di ***piani di lottizzazione*** si potranno autorizzare al più n. 2 cartelli pubblicitari di cantiere, che dovranno raggruppare tutti i messaggi pubblicitari relativi al medesimo P.L. (compresi i messaggi pubblicitari relativi alle diverse imprese che partecipano ai lavori). I suddetti cartelli pubblicitari di cantiere dovranno essere installati su differenti fronti del perimetro del Piano di lottizzazione. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione dei cartelli pubblicitari di cantiere relativi a piani di lottizzazione, sono di seguito specificati:

SUPERFICIE MASSIMA:	
Zona 1	2 mq
Zona 2	4 mq
Zona 3	6 mq
Zona 4	8 mq

ILLUMNAZIONE:	
Zona 1	
Zona 2	sia per luce diretta che per luce indiretta
Zona 3	
Zona 4	
ALTEZZA DEL MARGINE INFERIORE:	
Zona 1	
Zona 2	non inferiore a m 2,50
Zona 3	
Zona 4	
SAGOMA:	
Zona 1	
Zona 2	rettangolare
Zona 3	
Zona 4	
DISTANZE:	
Zona 1	
Zona 2	In caso di installazioni di cartelli pubblicitari di cantiere effettuate a meno di 3 m di distanza dal ciglio stradale, si dovranno rispettare le distanze minime dagli altri elementi territoriali riportate nella tabella in calce al precedente art. 21
Zona 3	
Zona 4	

4. Nel caso di ***interventi edilizi diretti*** si potrà autorizzare un solo cartello pubblicitario di cantiere, che dovrà raggruppare tutti i messaggi pubblicitari relativi al medesimo intervento edilizio diretto (compresi i messaggi pubblicitari relativi alle diverse imprese che partecipano ai lavori). I requisiti geometrici ammessi per l'installazione dei cartelli pubblicitari di cantiere relativi ad interventi edilizi diretti, sono di seguito specificati:

SUPERFICIE MASSIMA:	
Zona 1	1 mq
Zona 2	2 mq
Zona 3	3 mq
Zona 4	4 mq
ILLUMNAZIONE:	
Zona 1	
Zona 2	sia per luce diretta che per luce indiretta
Zona 3	
Zona 4	
ALTEZZA DEL MARGINE INFERIORE:	
Zona 1	
Zona 2	non inferiore a m 2,50
Zona 3	
Zona 4	
SAGOMA:	
Zona 1	
Zona 2	rettangolare
Zona 3	
Zona 4	
DISTANZE:	
Zona 1	
Zona 2	In caso di installazioni di cartelli pubblicitari di cantiere effettuate a meno di 3 m di distanza dal ciglio stradale, si dovranno rispettare le distanze minime dagli altri elementi territoriali riportate nella tabella in calce al precedente art. 21
Zona 3	
Zona 4	

CAPO VI - PREINSEGNE

Art. 28 - Definizione di preinsegna

1. Si definisce "preinsegna" un impianto pubblicitario bidimensionale, mono o bifacciale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo e dotato di scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente altri simboli o marchi, finalizzata all'indicazione direzionale della sede in cui si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, entro un raggio di 5 Km.

2. Sono preferibili strutture che raggruppino più preinsegne, fino ad un massimo di 6 per ogni struttura, a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e siano riferite ad attività diverse.

3. La prima preinsegna di ciascun impianto deve essere posizionata all'altezza massima consentita e così le altre a scalare. Non è consentita la collocazione di un nuovo impianto segnaletico se non dopo il completamento di altro esistente in prossimità della medesima intersezione.

4. E' ammessa l'installazione di preinsegne unicamente all'esterno del centro abitato, nel rispetto delle distanze minime dagli altri elementi territoriali riportate al successivo art. 29

5. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

DIMENSIONI:	
Zona 1	1 x 0,20 m o 1,25 x 0,25 m o 1,50 x 0,30 m
Zona 2	
Zona 3	
Zona 4	
ILLUMNAZIONE:	
Zona 1	non illuminate
Zona 2	
Zona 3	
Zona 4	
ALTEZZA DEL MARGINE INFERIORE:	
Zona 1	Per tutte le zone: - non inferiore a m 1,50
Zona 2	
Zona 3	
Zona 4	
COLORAZIONE:	
Zona 1	Per tutte le zone: – fondo: grigio-azzurro (RAL 5024); – scritte e simboli: bianchi e/o neri
Zona 2	
Zona 3	
Zona 4	

Art. 29 – Posizionamento delle preinsegne all'esterno del centro abitato

1. Le distanze minime delle preinsegne dai vari elementi stradali sono quelle prescritte dall'art. 51, commi 2 e 4 del D.P.R. n. 495/92, con le deroghe ammesse al comma 13.

2. Fuori dal centro abitato, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a m 500 (cinquecento metri), in applicazione dell'art. 51 comma 13 del D.P.R. n. 495/92, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime indicate dall'art. 51, commi 2 e 4 del D.P.R. n. 495/92. In tal caso le preinsegne possono essere posizionate alle distanze minime di seguito riportate, nel rispetto degli spazi di avvistamento della segnaletica stradale (articolo n. 79 e 126 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada):

strade sulle quali è imposto un limite non transitorio di velocità non superiore a 70 km/h:

a. 1,5 m dal limite della carreggiata;
b. 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
c. 100 m prima dei segnali stradali di pericolo;
d. 50 m dopo i segnali stradali di pericolo;
e. 100 m prima dei segnali stradali di prescrizione;
f. 50 m dopo i segnali stradali di prescrizione;
g. 100 m prima dei segnali stradali di indicazione;

h. 50 m dopo i segnali stradali di indicazione;
i. 50 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1 del Codice della Strada;
j. 100 m prima delle intersezioni;
k. 50 m dopo le intersezioni;

strade sulle quali è imposto un limite non transitorio di velocità non superiore a 90 km/h:

a. 1,5 m dal limite della carreggiata;
b. 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
c. 150 m prima dei segnali stradali di pericolo;
d. 100 m dopo i segnali stradali di pericolo;
e. 150 m prima dei segnali stradali di prescrizione;
f. 100 m dopo i segnali stradali di prescrizione;
g. 150 m prima dei segnali stradali di indicazione;
h. 100 m dopo i segnali stradali di indicazione;
i. 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1 del Codice della Strada;
j. 150 m prima delle intersezioni;
k. 100 m dopo le intersezioni;

CAPO VII – ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 30 – Targa

1. Si definisce "targa" un manufatto bidimensionale finalizzato alla denominazione di studi professionali o di carattere sanitario, installato in aderenza alla parete dell'edificio in cui l'attività si svolge. La targa non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nome dello studio professionale o del professionista con eventuali informazioni aggiuntive quali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici e simili.

2. Non sono ammesse targhe su portali in pietra, su particolari decorazioni di facciata e sulle colonne dei portici.

3. Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie di installazione.

4. In caso di presenza di due o più targhe sulla stessa facciata è necessario che le stesse siano uniformate per dimensioni, materiale e colori.

5. I requisiti geometrici per le nuove installazioni sono i seguenti:

SPORGENZA DALLA FACCIATA	Non superiore ai cm 4
SUPERFICIE	non superiore ai cmq 650
ILLUMINAZIONE	sia per luce diretta che per luce indiretta

Art. 31 - Tenda con messaggio pubblicitario

1. Si definisce tenda con messaggio pubblicitario un manufatto costituito in qualsiasi materiale, non rigido e supportato da una struttura vincolata alla facciata di un edificio, al di sopra di vetrine o porte di accesso ed aggettante sul suolo, recante un messaggio pubblicitario o l'iscrizione di un'insegna di esercizio.

2. Le tende aggettanti su suolo pubblico potranno essere installate, previa autorizzazione dell'Amministrazione, secondo i seguenti criteri:

- possono essere fisse o retrattili e devono essere prive di sostegni verticali fissati al suolo.
- possono essere autorizzate tende verticali tra le colonne dei portici o nei vani delle arcate, purché vi sia omogeneità di materiale, forma e colore e che vi siano meccanismi per l'innalzamento;
- le tende aggettanti al piano terreno di fabbricati sono ammesse solo sulle strade provviste di marciapiedi;
- nelle strade prive di marciapiedi, purché all'interno di zone dichiarate pedonali, sono ammesse tende che siano in condizione di essere ritratte nel caso di passaggio di mezzi autorizzati o di soccorso, qualora si anecessario;
- Nella zona 1 e sugli edifici vincolati, il colore dovrà essere concordato con l'Amministrazione.

3. La superficie della tenda destinata al messaggio pubblicitario, alla riproduzione di loghi o marchi del soggetto reclamizzato, non può essere superiore ai limiti stabiliti dall'art. 14 per l'insegna di esercizio frontale.

4. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

DISTANZA MINIMA DAL LIMITE DEL MARCIAPIEDE	40 cm, salvo deroghe per progetti particolari
ALTEZZA DAL SUOLO	margine inferiore della struttura e della tenda (comprese frange o appendici): non inferiore a 2,20 m, salvo casi particolari che comunque garantiscano il libero passaggio a pedoni e disabili

Art. 32 - Segno orizzontale reclamistico

1. Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, eseguita unicamente con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici con riferimento a manifestazioni sportive.

2. Possono essere collocati 48 ore prima della manifestazione e devono essere rimossi nelle 24 ore successive il termine della manifestazione stessa.

3. L'utilizzo dei materiali di decorazione deve garantire comunque la sicurezza stradale senza diminuire l'aderenza del manto stradale.

Art. 33 - Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio di pertinenza possono essere installati mezzi pubblicitari per una superficie massima pari all'8% dell'area occupata dalla stazione di servizio, calcolata sulla base di un'autocertificazione presentata dal proprietario/gestore in cui si dichiara la superficie totale dell'impianto o dell'area di parcheggio di pertinenza.

2. I mezzi pubblicitari non devono occupare il fronte stradale o le zone di accesso e non devono in alcun modo disturbare la visibilità di accesso e di uscita dalla stessa.

3. Dal computo della superficie sono esclusi i mezzi pubblicitari attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Art. 34 - Pubblicità su elementi di arredo urbano

1. E' ammessa la pubblicità sugli elementi di arredo urbano (pensiline di attesa autobus, cestini, transenne parapedonali, orologi, panchine, display e video informativi, etc.) la cui valutazione circa l'utilità pubblica è effettuata preventivamente dall'amministrazione comunale che individuerà, altresì, l'ubicazione di ciascun elemento di arredo.

2. Le posizioni nelle quali è consentita la pubblicità per mezzo di display e video informativi sono individuate nel P.G.I.P. attraverso le allegate planimetrie.

Art. 35 - Pubblicità nelle aiuole delle rotatorie

1. Nelle aree a verde delle rotatorie, all'interno del centro abitato e all'esterno su strade comunali, è ammessa l'installazione di targhe pubblicitarie permanenti (una per ogni accesso alla rotatoria) nel formato da stabilire in base al contesto in cui andranno inserite, ad una distanza minima dal bordo esterno dell'aiuola tale da garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, riportanti il logo comunale e reclamizzanti le ditte che provvedono alla manutenzione, anche tramite terzi, dell'area verde.

2. E' ammessa altresì l'installazione a carattere temporaneo di impianti riferiti ad iniziative culturali o sportive esclusivamente a cura dell'amministrazione comunale.

Art. 36 - Pubblicità Fonica

1. La pubblicità fonica effettuata mediante una sorgente mobile o fissa è vietata entro il limite di cento metri dalle aree ospedaliere e dalle aree scolastiche.

2. La pubblicità fonica nelle aree non sottoposte a divieto può essere consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

3. Il Comune ha facoltà limitare o ampliare i limiti di orario di cui al comma precedente, nonché di escludere la possibilità di effettuare tale pubblicità, in occasione di particolari eventi di carattere sociale, politico o ricreativo anche limitatamente a zone particolari.

4. Per quanto concerne il limite massimo del livello sonoro si applicano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.91 e successive modifiche ed integrazioni nel caso di sorgente fissa, mentre, nel caso di sorgente mobile, si applica il limite massimo di 60 db, misurato a circa 10 metri sull'asse della sorgente stessa.

5. Si vedano inoltre le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

TITOLO III - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI

Art. 37 - Definizione di impianto pubblicitario per affissioni

1. Si definisce "impianto pubblicitario per affissioni" un manufatto bidimensionale, mono o bi-facciale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni ed installato stabilmente come supporto per l'esposizione di manifesti temporanei.

2. Tali impianti possono essere sia di proprietà comunale per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni, gestito dal Comune o da un concessionario, sia di proprietà privata per le affissioni dirette.

Art. 38 - Tipologie degli impianti per affissioni

1. Gli impianti sono costituiti da strutture metalliche aventi pannelli espositivi atti a contenere manifesti temporanei, le cui dimensioni sono multiple del foglio standard, cm 70x100:

- F1 (70x100) cm;
- F2 (100x140) cm;
- F4 (140x200) cm;
- F8 (280x200) cm;
- F 16 (400x280/300) cm;

2. Secondo la loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così definiti:

- *Tabella o stendardo monofacciali*

  impianto pubblicitario bidimensionale mono-facciale, costituito da un pannello per l'affissione dei manifesti e da una cornice. E' ancorato direttamente su edificazioni esistenti (tabella), oppure è dotato di un sostegno di ancoraggio al suolo (stendardo). Può essere posizionato sia in senso verticale, sia orizzontale rispetto a piano stradale.

- *Stendardo bifacciale*

  è un impianto pubblicitario bidimensionale bi-facciale, costituito da un pannello per l'affissione dei manifesti, da una cornice e un sostegno di appoggio al suolo. Può essere posizionato in senso verticale o orizzontale rispetto a piano stradale.

- *Poster*

  È un impianto pubblicitario bidimensionale mono o bi-facciale, costituito da un pannello per l'affissione dei manifesti di grandi dimensioni (formato F16) e da una cornice. E' ancorato direttamente su edificazioni esistenti, oppure è dotato di un proprio sostegno di appoggio al suolo.

Art. 39 - Impianti destinati alle affissioni pubbliche

1. Costituiscono patrimonio del Comune e della comunità; servono a garantire ai cittadini la propria libertà costituzionale di espressione, anche commerciale, di religione e di fede politica.

2. Rientrano fra gli impianti di affissioni pubbliche, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale, gestiti dall'amministrazione comunale, ovvero da un suo concessionario, secondo le norme di cui al D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 e del "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione della relativa tassa". Tali impianti si distinguono in:

a. Impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale e sociale:

vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalla Provincia, dalla Regione e da altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali), per un quantitativo pari al 30% della superficie complessiva di cui al "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione della relativa tassa", ed in particolar modo:

- i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici;
- i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- gli annunci mortuari.

b. *impianti destinati alle affissioni commerciali:*

vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica, per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva di cui al "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione della relativa tassa".

3. Ciascun importo deve riportare, in alto o sul lato destro, una targhetta di identificazione riportante la dicitura "Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero identificativo dell'impianto.

4. La superficie complessiva destinata alle affissioni pubbliche, interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico, è quantificata nel valore massimo pari a mq 1.200.

Art. 40 - Impianti destinati alle affissioni dirette

1. Ai sensi dell'articolo 3, del D. Lgs. 507/93 potrà essere attribuita a soggetti privati, in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette, in eccedenza alla superficie complessiva di cui al comma 3 del precedente art. 39 per una superficie massima pari a mq 72.

2. La superficie massima assegnabile a tale scopo a ciascun operatore è fissato in mq 18.

3. Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto di cui al precedente articolo 39, in quanto eccedente la disponibilità pubblica.

4. Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari.

5. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati alle condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.

6. Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

Art. 41 - Criteri di installazione degli impianti per affissioni

1. L'assegnazione degli spazi avverrà su specifica richiesta dei soggetti interessati nei modi e nei termini previsti dal Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità.

2. I soggetti eventualmente autorizzati potranno installare impianti con le caratteristiche imposte dall'Amministrazione comunale.

3. Ogni impianto dovrà essere identificabile tramite una cimasa in modo da distinguere gli impianti comunali per la pubblica affissione, dagli impianti privati per le affissioni dirette.

4. In prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, sugli edifici storici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali, chiese e nelle loro immediate adiacenze è vietato collocare impianti per affissioni se riguardanti beni e servizi ed aventi finalità economica.

5. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:

DIMENSIONI:	
Zona 1	F1 ed F2
Zona 2	F2 ed F4

Zona 3	F2 ed F4
Zona 4	F4, F8 ed F 16
ILLUMNAZIONE:	
Zona 1	non illuminate
Zona 2	
Zona 3	
Zona 4	
ALTEZZA DEL MARGINE INFERIORE:	
Zona 1	Per tutte le zone non inferiore a m 1,50
Zona 2	
Zona 3	
Zona 4	
MATERIALE E COLORAZIONE:	
Zona 1	Acciaio zincato a caldo e verniciato color grigio scuro
Zona 2	
Zona 3	
Zona 4	
ORIENTAMENTO RISPETTO ALL'ASSE STRADALE:	
Zona 1	Per tutte le zone unicamente parallelamente al senso di marcia
Zona 2	
Zona 3	
Zona 4	
DISTANZE:	
Zona 1	Gli impianti per affissioni devono rispettare le distanze minime dagli altri elementi territoriali riportate nella tabella in calce al precedente art. 21, limitatamente alle installazioni parallele al senso di marcia
Zona 2	
Zona 3	
Zona 4	

Art. 42 - Impianti per affissione già installati – disposizioni di adeguamento

1. Sono confermati le localizzazioni e i quantitativi degli impianti per le affissioni pubbliche la cui installazione è stata autorizzata precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Piano.

2. In base ai criteri sopra indicati il Dirigente competente, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente articolo 39 e previo recepimento dei relativi indirizzi della Giunta Comunale espressi per mezzo di apposita Deliberazione, potrà individuare ulteriori localizzazioni per gli impianti da destinare alle affissioni, distribuendoli per destinazione d'uso, integrando gli impianti esistenti, ovvero disponendo la sostituzione parziale o totale degli impianti inadeguati per quantità, dimensione e per destinazione, nel rispetto del presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

TITOLO IV - SEGNALETICA DIREZIONALE

Art. 43 - Segnali di indicazione turistici e di territorio

1. Ai sensi dell'art.39 del D.Lgs. 285/1992 e degli artt. 124 e 134 del D.P.R. 495/1992, si definiscono segnali di indicazione turistici e di territorio quei segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per l'individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali, comprese le attività turistiche, industriali, artigianali, commerciali ed alberghiere. Tali segnali sono dotati della scritta di indicazione in caratteri alfanumerici, completata dalla freccia di orientamento ed eventualmente da simboli, marchi e loghi e devono essere conformi per formato, caratteristiche e tipologia a quanto prescritto dal D.P.R. 495/1992.

2. I segnali di indicazione turistici e di territorio possono essere temporanei o permanenti. I segnali temporanei riportano le indicazioni relative ad attività transitorie quali manifestazioni, mostre ed eventi commerciali eccezionali (esclusivamente inerenti alle nuove aperture) e sono installati limitatamente alla durata delle stesse. I segnali permanenti riportano le indicazioni relative ad attività stabili suddivise nelle seguenti categorie:

a. turistiche;
b. industriali, artigianali, commerciali;
c. alberghiere (comprese le attività ricettive e di ristorazione);
d. territoriali;
e. di luoghi di pubblico interesse;

Art. 44 - Criteri di installazione dei segnali di indicazione turistici e di territorio

1. L'insieme dei segnali di indicazione deve rispondere ai seguenti requisiti:
   - congruenza: la qualità e la quantità della segnaletica deve essere adeguata alla situazione stradale in modo da consentirne la corretta percezione;
   - coerenza: sul medesimo itinerario si devono trovare le stesse indicazioni;
   - omogeneità: sul medesimo itinerario la segnaletica deve essere realizzata con la stessa grafica, simbologia, colori e distanza di leggibilità.

2. I segnali di cui al precedente art. 43, comma 2, sono forniti ed installati a carico del soggetto interessato all'installazione. Qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo.

3. I segnali di cui al precedente art. 43, comma 2, devono rispondere ai seguenti requisiti:
   a. devono essere installati in prossimità delle intersezioni, ad una distanza non superiore a 50 m, in modo da indicare la direzione da seguire per raggiungere il luogo indicato. Il loro orientamento deve essere tale da rendere le indicazioni visibili alla corrente di traffico a cui sono diretti;
   b. devono essere collocati unicamente sulle strade che conducono direttamente all'attività segnalata, oppure su itinerari diversi qualora sia comprovata la necessità di indicare un percorso alternativo, a una distanza dal luogo segnalato non superiore a 10 km;
   c. devono essere installati in posizione autonoma rispetto alla restante segnaletica stradale;
   d. in prossimità di ciascuna intersezione possono essere collocati al più due impianti che raggruppino un numero massimo di sei frecce cadauno, per ogni senso di marcia;
   e. non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e indicazione;
   f. qualora sia presente un impianto segnaletico di indicazione in corrispondenza di un'intersezione, non è consentita la collocazione di un ulteriore impianto, se non previo completamento di quello esistente;

4. I requisiti geometrici per l'installazione dei segnali di indicazione turistici e di territorio sono i seguenti:

SAGOMA:		
Zona 1	Per tutte le zone: – entro il centro abitato devono avere forma rettangolare; – al fuori del centro abitato devono avere forma rettangolare con punta di freccia orientata in direzione della località segnala.	
Zona 2		
Zona 3		
Zona 4		
DIMENSIONI:		
	Segnali di direzione urbani	*Segnali di direzione extraurbani*
Zona 1	100 x 20 cm	non pertinente
Zona 2	125 x 25 cm	non pertinente
Zona 3	non pertinente	130 x 30 cm o 150 x 40 cm
Zona 4	125 x 25 cm	non pertinente
COLORI:		
Zona 1	Per tutte le zone, secondo quanto disposto dall'art. 78 del DPR 495/92: – colore del fondo: bianco, marrone e nero opaco – colore delle scritte e dei simboli: bianchi, neri e gialli. E' ammessa la riproduzione con grafica propria delle parole e dei simboli che contraddistinguono il logotipo dell'attività segnalata	
Zona 2		
Zona 3		
Zona 4		
ALTEZZA DEL MARGINE INFERIORE:		

Zona 1	Per tutte le zone: - 1,5 m;
Zona 2	
Zona 3	
Zona 4	
ILLUMINAZIONE:	
Zona 1	Per tutte le zone: - non illuminati, ma dotati di pellicole rifrangenti, secondo quanto disposto dall'art. 79 del DPR 495/92
Zona 2	
Zona 3	
Zona 4	

TITOLO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni del presente Piano è soggetto alle sanzioni stabilite dal vigente "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione della relativa tassa" e dalla legislazione vigente in materia.

Art. 46 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Piano si applicano, in quanto compatibili se non derogate, le norme vigenti in materia ed in particolare il Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ed il relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

2. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati entro un anno dalla delibera di approvazione.

3. I manufatti abusivi dovranno essere tempestivamente rimossi a cura e a spese del proprietario o dell'utilizzatore del mezzo pubblicitario sulla base dei termini temporali indicati nei singoli provvedimenti di rimozione.

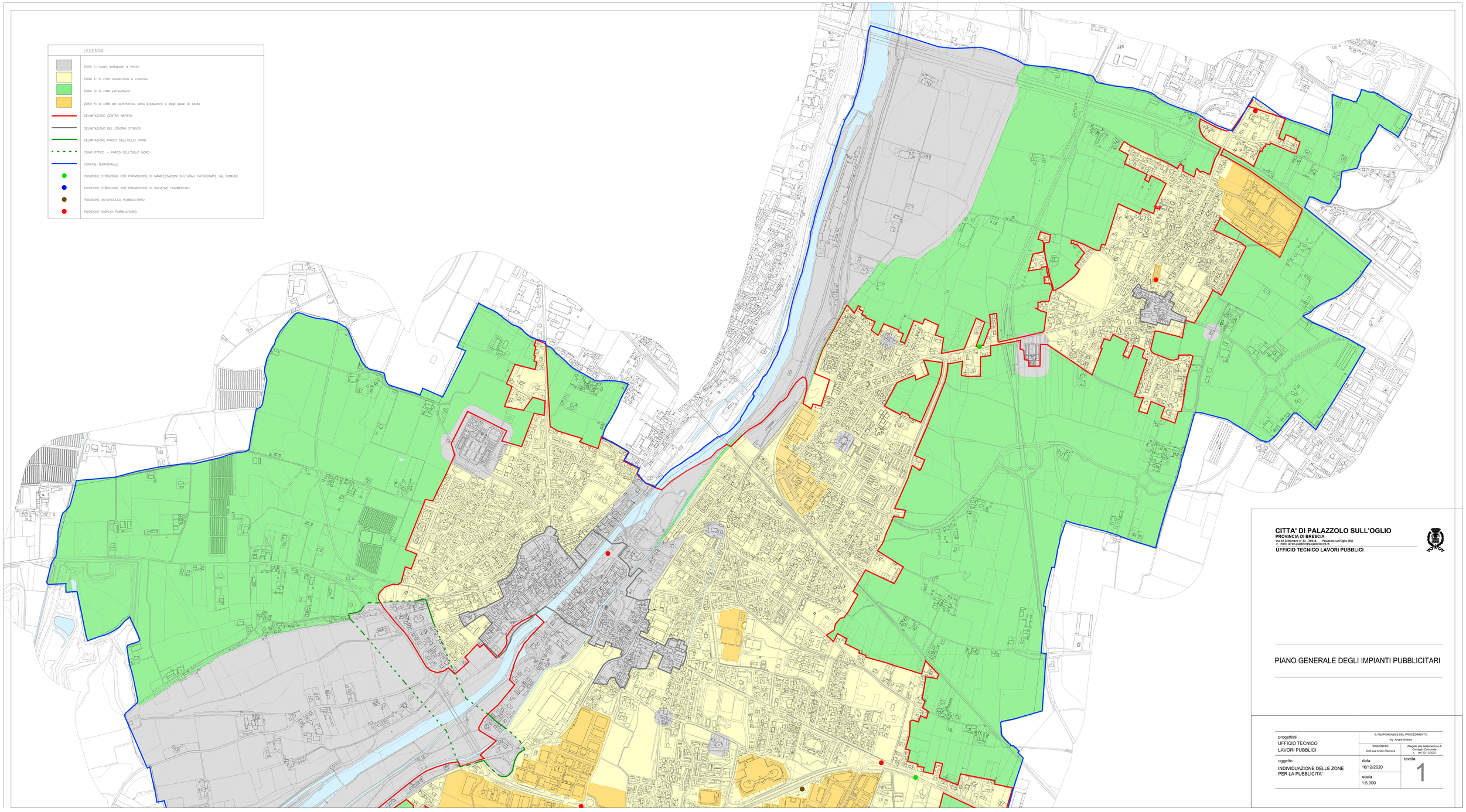

CITTA' DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA
Via dei Caduti n. 21 - 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
tel. 030/7405111 - fax 030/7405111 - info@ c
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

progettisti UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Angeli Andrea	
	DISEGNATO Dott.ssa Chiari Eleonora	Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del 22/12/2020
oggetto INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE PER LA PUBBLICITA'	data 16/12/2020	tavola 1
	scala 1:5.000	

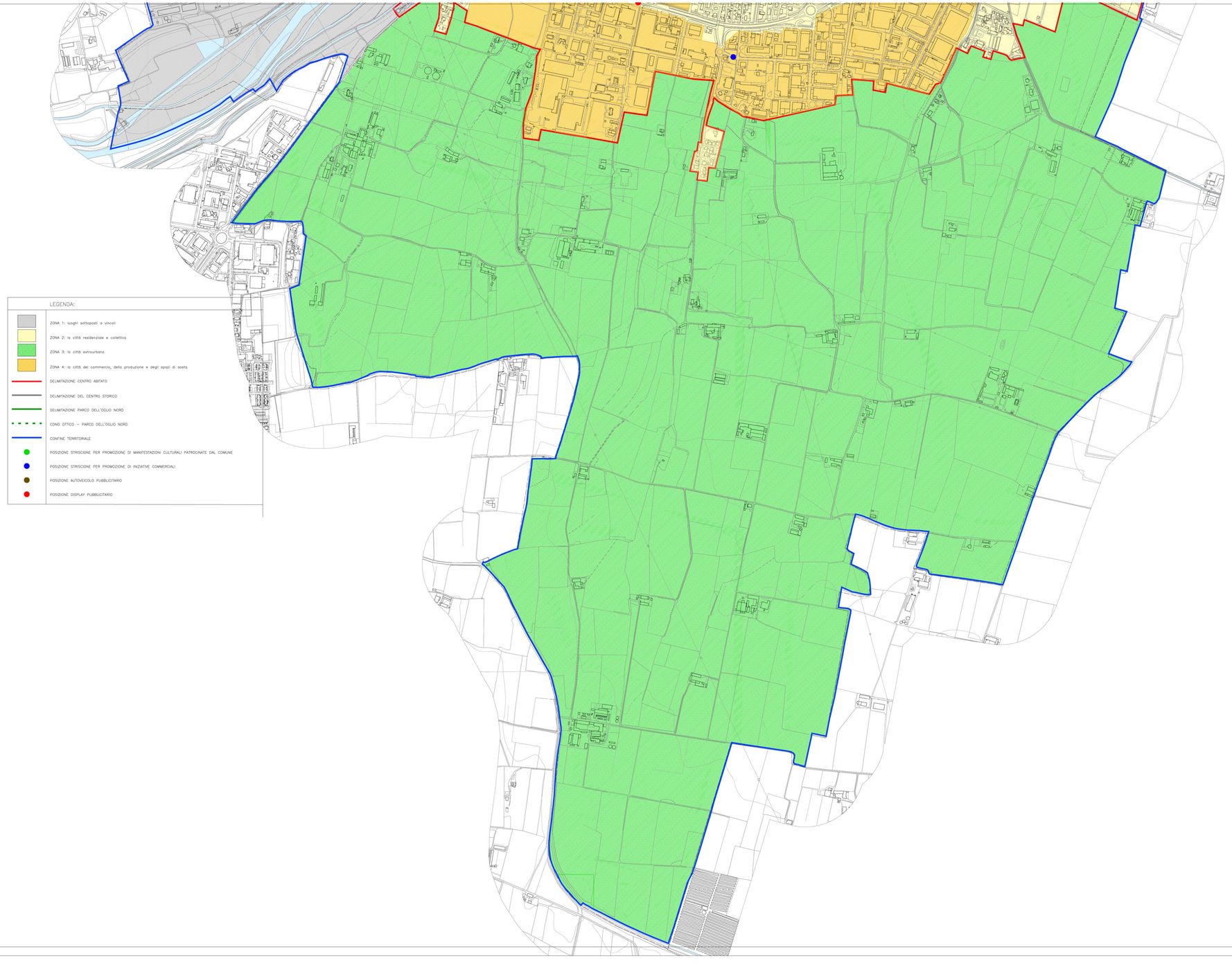

CITTA' DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA
Via XX Settembre n° 22 - 25036 - Palazzolo sull'Oglio (BS)
tel. - mail: lavori.pubblici@comune.pso.bs.it
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

progettisti UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Angeli Andrea	
	DISEGNATO Dott.ssa Chiari Eleonora	Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del 22/12/2020
oggetto INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE PER LA PUBBLICITA'	data 16/12/2020	tavola 2
	scala 1:5.000	